



**COMUNE DI LONGI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 29 Reg. DEL 30 DICEMBRE 2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE".**

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **alla seduta di INIZIO** disciplinata dal comma I dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, **in sessione |\_\_| - Ordinaria |\_X\_| - Straordinaria**, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

| <b>CONSIGLIERI COMUNALI</b>           | <b>P</b> | <b>A</b> | <b>CONSIGLIERI COMUNALI</b> | <b>P</b> | <b>A</b> |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|
| 1. RUSSO Gaetano Aldo - PRES. C.C.    | x        |          | 6. VICARIO Giuseppe         | x        |          |
| 2. BELLISSIMO Eleonora - V/PRES. C.C. | x        |          | 7. ZINGALES Leone           | x        |          |
| 3. CALCO' Davide                      |          | x        | 8. CARRABOTTA Concetta      | x        |          |
| 4. CORRAO Micol                       | x        |          | 9. SMIRIGLIA Cinzia         |          | x        |
| 5. LO SARDO Anna Maria Rita           |          | x        | 10. MICELI Antonino         | x        |          |

**ASSEGNATI: N. 10**

**IN CARICA: N. 10**

**PRESENTI: N. 7**

**ASSENTI: N. 3**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo assume la Presidenza.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.
- E' presente l'Assessore Salvatore Fabio.
- Sono altresì presenti il Responsabile dell'Area Amministrativa Rag. Alfredo Pidalà, la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Gabriella Pidalà e la Dott.ssa Patrizia Vieni assegnata all'Area tecnica (Responsabile del Servizio gestione rifiuti RR.SS.UU.).

La seduta è pubblica nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione da COVID - 19.

## IL PRESIDENTE

Il Presidente procede alla trattazione del 2° argomento posto all'O.d.G. avente ad oggetto Approvazione "Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale".

Il Presidente, illustra il contenuto della proposta (presentata dall'Assessore Calcò Davide) e precisa che, nel nuovo regolamento, sono state apportate delle modifiche sia al commercio itinerante per disciplinarne meglio al contesto locale luoghi di sosta, orari, controlli, sanzioni e modalità di svolgimento del servizio. Ciò al fine di evitare problemi di traffico, disturbo alla quiete pubblica ed intasamenti nel centro urbano consentendo al contempo di disporre di precisi luoghi ed orari cui l'utenza potrà fruire dei servizi commerciali offerti. Sono state inoltre individuate delle aree per le attività temporanee e stagionali. Modalità, strutture ed autorizzazione per tali forme di commercio saranno disciplinate con un'apposita regolamentazione di tali strutture (chioschi) in una fase successiva con apposito regolamento sulla disciplina della concessione di aree su cui installare dei chioschi, coerentemente e subordinatamente al VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO e, altresì, al regolamento Tosap.

Il Presidente, non essendovi ulteriori interventi, mette ai voti la proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto esposto dal Presidente;

Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 7 consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: ....**5**
- Voti contrari: ..... **0**
- Astenuti: ..... **2** (si sono astenuti il Consigliere Miceli Antonino e Carrabotta Concetta)

## DELIBERA

Di approvare la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante del presente provvedimento.



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO COMMERCIO - FIERE E MERCATI

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

|   |   |
|---|---|
| <b>PROPOSTA REGISTRO</b><br><b>AREA AMMINISTRATIVA</b><br>N° <u>39</u> /2020<br>del <u>22.12.2020</u> | <b>PROPOSTA REGISTRO</b><br><b>GENERALE</b><br>N° <u>231</u> /2020<br>del <u>23.12.2020</u> |
|---|---|

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE".

#### L'ASSESSORE COMUNALE

**VISTA** la L.R. 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla Legge Regionale 8 gennaio 1996, n. 2, che ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana, nonché dalla L.R. N. 28/99 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 31-3-1998 n. 114 - "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE - DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (c.d. Direttiva Bolkenstein) - relativa ai servizi nel mercato interno (Pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L376);

**VISTO** il D.lgs. n. 59 del 26/03/2010, attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkenstein), che ha disciplinato, tra l'altro, la materia di rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche;

**VISTI**, in particolare, sempre relativamente al D.lgs. n. 59 del 26/03/2010:

- l'art. 11 sulla rimozione di particolari divieti che subordinino l'accesso a una attività di servizi o il suo esercizio a requisiti di cittadinanza italiana;
- l'art. 14 sulle ipotesi di previsioni di particolari regimi autorizzatori;
- l'art.16 il quale dispone espressamente che, nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità di risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurare l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi;

**VISTO**, in ogni caso, la risoluzione n. 87935 del 07.03.2018 del MISE (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) contenente chiarimenti, nonché indicazioni operative alla luce della continua evoluzione delle disposizioni in materia di concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, con particolare riferimento agli interventi di proroga intervenuti con l'articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**DATO ATTO** che, con Circolare n. 2 del 16 novembre 2016 dell'Assessorato alle Attività Produttive, è stato disposto di dover ritenere superato il disposto di cui alla lettera b) dell'art. 9 della citata circolare assessoriale 6 aprile 1996, prot. n. 4754, risultando rimessa ai Consigli Comunali la disciplina dei tempi di sosta per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, fermo restando, in ogni caso, il rispetto di norme di tutela dei beni architettonici e monumentali, nonché di eventuali limitazioni e divieti imposti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

**VISTO** il Decreto Legge 2 novembre 2010, n. 187, coordinato con la legge di conversione del 7 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

**VISTO** il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

**VISTO** il precedente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n. 05 del 16 marzo 2004 (modificato con deliberazioni consiliari nn. 06/2008 - 07/2011 e 33/2012);

**RILEVATO** quindi che, a fronte del nuovo quadro normativo, la vigente regolamentazione comunale per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 16 marzo 2004 (e ss.mm.ii.), subisce una revisione organica in modo da definire nuovi criteri e modalità di svolgimento delle attività economiche, nonché il rimando per l'individuazione delle relative aree allo specifico Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 22 marzo 2018, definendone, nel contempo, le modalità di concessione delle licenze commerciali nell'ambito del territorio del Comune di Longi;

**ATTESA** altresì la necessità di dotare il Comune di Longi anche di un regolamento che disciplini più dettagliatamente la materia dei mercati e delle fiere su aree pubbliche del territorio comunale, dettata dall'esigenze di migliorare i livelli di sicurezza degli operatori mercatali e dell'utenza;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno redigere un apposito ed unico regolamento comunale (**Disciplina del commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale**) che disciplini la materia oggetto della presente deliberazione introducendo le eventuali novità normative e rendendo la trattazione della materia più omogenea nel territorio comunale;

**TENUTO CONTO** che l'art. 5 del vigente Statuto Comunale, tra l'altro, ai commi 2 e 3, testualmente così recita:

- Gli schemi di regolamenti dovranno essere adottati dalla Giunta Municipale prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale.
- I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la delibera è divenuta esecutiva;

**PRESO ATTO** delle direttive e delle indicazioni impartite dal soggetto proponente la presente proposta di deliberazione, tese alla stesura del regolamento in conformità alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

**VISTO** lo **Schema di Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale**, che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 28.11.2020, redatto in conformità alle direttive ricevute;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 28.11.2020, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di " Ordinamento finanziario e contabile";

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di " Ordinamento finanziario e contabile";

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, ;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 - n. 148/2009 - n. 228/2009), recentemente modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 130 del 27/11/2019, avente per oggetto "Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. approvazione nuovo organigramma e funzionigramma comunale";

**Atteso** che il citato regolamento demanda all'Area Amministrativa la gestione del SERVIZIO COMMERCIO FIERE E MERCATI;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTE** le vigenti disposizioni legislative in materia;

**Per i motivi sopra descritti,**


### **PROPONE**

- 1. Di dare atto** che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportato.
- 2. Di prendere atto** delle direttive e delle indicazioni impartite dal soggetto proponente la presente proposta di deliberazione, tese alla stesura del regolamento di cui in oggetto in conformità alla volontà dell'Amministrazione Comunale.
- 3. Di revocare** la Deliberazione Consiliare n. 05 del 16 marzo 2004 (successivamente modificata con deliberazioni consiliari nn. 06/2008 - 07/2011 e 33/2012) avente per oggetto "**Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**".
- 4. Di approvare** il nuovo "**Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale**", che **Sub A** forma parte integrate e sostanziale della presente proposta di deliberazione, redatto in conformità alle direttive ricevute, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183/2020.
- 5. Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa, in quanto preposto al Servizio Commercio, l'adozione degli adempimenti ed atti consequenziali al presente provvedimento.


**Longi, 21 dicembre 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO

Per. Agr. Mario Calderone



IL PROPONENTE  
ASSESSORE COMUNALE  
Davide Cateò





# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

---

Via Roma 2 - 98070 LONGI (ME) - 0941485040 / 0941485089  
Partita IVA: 02 810 650 834 - Codice Fiscale: 84 004 070 839 -  
Mail: [protocollo@comunelongi.it](mailto:protocollo@comunelongi.it) Pec: [protocollo@pec.comunelongi.it](mailto:protocollo@pec.comunelongi.it)

## **AREA AMMINISTRATIVA**

**SERVIZIO COMMERCIO - FIERE E MERCATI**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE

Approvato con deliberazione di

C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CAPO I – Norme Generali.....</b>  | <b>4</b>  |
| • Art. 1 – Definizioni.....  | 4         |
| • Art. 2 – Modalità di svolgimento del Commercio su aree Pubbliche.....  | 4         |
| <b>CAPO II – Commercio su Aree Pubbliche per essere utilizzate dagli stessi soggetti per almeno cinque giorni la settimana – Tipologia “A” .....</b>             | <b>5</b>  |
| • Art. 3 – Destinazione delle aree.....  | 5         |
| <b>CAPO III – Commercio su aree pubbliche per essere utilizzate dagli stessi soggetti per un giorno la settimana (Mercato settimanale) – Tipologia “B” .....</b> | <b>5</b>  |
| • Art. 4 – Destinazione delle aree posteggi fuori mercato.....   | 5         |
| • Art. 5 – Mercato settimanale locale.....   | 5         |
| • Art. 6 – Aree destinate al mercato settimanale locale.....   | 5         |
| • Art. 7 – Ammissione al mercato settimanale locale.....   | 6         |
| • Art. 8 – Periodicità ed orari del mercato settimanale locale.....  | 6         |
| • Art. 9 – Dimensione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita.....  | 6         |
| • Art. 10 – Assegnazione dei posteggi.....   | 6         |
| • Art. 11 – Assegnazione temporanea dei posteggi.....  | 7         |
| • Art. 12 – Mancata occupazione del posteggio, assenze.....  | 7         |
| • Art. 13 – Libretto di posteggio.....   | 8         |
| • Art. 14 – Delega.....  | 8         |
| • Art. 15 – Amplificazione dei suoni.....  | 8         |
| • Art. 16 – Tende, tettoie, cartelli.....  | 8         |
| • Art. 17 – Divieti.....   | 9         |
| • Art. 18 – Vigilanza.....   | 9         |
| • Art. 19 – Gestione, ordine e disciplina del mercato.....   | 9         |
| • Art. 20 – Spostamento di luogo e di data dei mercati.....  | 9         |
| • Art. 21 – Circolazione dei veicoli.....  | 10        |
| <b>CAPO IV – Commercio in forma itinerante – Tipologia “C” .....</b>   | <b>10</b> |
| • Art. 22 – Vendita a domicilio dei consumatori.....   | 10        |
| • Art. 23 – Rilascio nulla osta.....   | 10        |
| • Art. 24 – Tempo di sosta consentito.....   | 10        |
| • Art. 25 – Limitazioni e divieti.....   | 11        |
| • Art. 26 – Orario di vendita.....   | 11        |
| <b>CAPO V – Procedure e norme comuni alle tipologie “A” e “B” .....</b>  | <b>11</b> |
| • Art. 27 – Procedura e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.....   | 12        |
| • Art. 28 – Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee.....   | 12        |
| • Art. 29 - Silenzio – assenso.....  | 13        |
| • Art. 30 – Subingresso nel posteggio.....   | 13        |
| • Art. 31 – Sostituzione del posteggio.....  | 14        |
| • Art. 32 – Divieto di cessione di posteggio.....  | 14        |
| • Art. 33 – Caratteristiche dei negozi mobili.....   | 14        |
| • Art. 34 – Prescrizioni particolari.....  | 15        |
| • Art. 35 – Norme igienico sanitarie.....  | 15        |
| • Art. 36 – Sospensione della concessione del posteggio e dell’autorizzazione amministrativa .....   | 16        |
| • Art. 37 – Decadenza, revoca del posteggio e dell’autorizzazione amministrativa .....   | 16        |

- Art. 38 – Conservazione del posteggio.....17
- Art. 39 – Sostituzione del posteggio.....17
- Art. 40 – Pubblicità dei prezzi.....18
- Art. 41 – Commissione Comunale.....18
  
- CAPO VI – Fiere-mercato e sagre .....18**
- Art. 42 – Fiere-mercato e Sagre .....18
  
- CAPO VII – Sanzioni e norme finali .....19**
- Art. 43 – Sanzioni.....19
- Art. 44 – Responsabilità.....20
- Art. 45 - Norma di rinvio.....20
- Art. 46 – Pubblicità del Regolamento.....21
- Art. 47 – Variazioni al Regolamento.....21
- Art. 48 – Entrata in vigore.....21





# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE

## CAPO I – NORME GENERALI

### ART. 1

#### DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle L.R. 1 marzo 1995 n. 18, L.R. 8 gennaio 1996 n. 2, L.R. 22 dicembre 1999 n. 28 e dalla Circolare esplicativa dell'Ass.to Reg.le della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della pesca 6 aprile 1996 prot. 4754.
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
3. Ai fini del presente regolamento:
  - a) per "aree pubbliche" si intendono strade, vicoli, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - b) per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
  - c) per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
  - d) per "mercato locale" si intende l'afflusso nel giorno stabilito e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
  - e) per "fiera locale" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
  - f) per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;
  - g) per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto).

### ART. 2

#### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, può essere svolto:
  - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero – tipologia A);
  - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate per un massimo di tre giorni della settimana indicati dall'interessato (mercato settimanale – Posteggio fuori mercato - tipologia B);
  - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).

**CAPO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER ESSERE  
UTILIZZATE DAGLI STESSI SOGGETTI PER ALMENO  
CINQUE GIORNI LA SETTIMANA  
TIPOLOGIA "A"**

**ART. 3 DESTINAZIONE DELLE AREE**

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla tipologia "A" è rilasciata solo se disponibile il posteggio indicato nella domanda, tra quelli consentiti dall'articolo 15 comma 8 del vigente "regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Qualora la zona oggetto della concessione ricada nella competenza di altri Enti (Città Metropolitana di Messina, Ente Parco dei Nebrodi, Esa, Beni Culturali etc.) l'autorizzazione rimane subordinata al nulla osta di questi ultimi.

Alla scadenza del periodo di concessione il rinnovo, se richiesto, potrà avvenire nel rispetto ed ai sensi delle norme legislative vigenti a tale data.

**CAPO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER ESSERE UTILIZZATE  
DAGLI STESSI SOGGETTI PER UNO O PIU' GIORNI LA SETTIMANA  
(POSTEGGI FUORI MERCATO) O UN SOLO GIORNO LA SETTIMANA  
(MERCATO SETTIMANALE)  
TIPOLOGIA "B"**

**ART. 4**

**DESTINAZIONE DELLE AREE – POSTEGGI FUORI MERCATO**

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla tipologia "B" "Posteggio fuori mercato" è rilasciata solo se disponibile il posteggio indicato nella domanda, tra quelli consentiti dall'articolo 15 comma 8 del vigente "regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Qualora la zona oggetto della concessione ricada nella competenza di altri Enti (Città Metropolitana di Messina, Ente Parco dei Nebrodi, Esa, Beni Culturali, etc.) l'autorizzazione rimane subordinata al nulla osta di questi ultimi.

Alla scadenza del periodo di concessione il rinnovo, se richiesto, potrà avvenire nel rispetto ed ai sensi delle norme legislative vigenti a tale data.

**ART.5**

**MERCATO SETTIMANALE LOCALE**

1. Per mercato locale si intende l'afflusso nel giorno stabilito e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

2. Nel territorio del Comune l'esercizio del commercio su aree pubbliche, destinate dall'Amministrazione allo svolgimento del mercato settimanale locale, è disciplinato dalle norme del presente Regolamento e dalla Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, come modificata dalla Legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.

**ART. 6**

**AREE DESTINATE AL MERCATO SETTIMANALE LOCALE**

1. L'area pubblica destinata all'esercizio del mercato settimanale, con posteggio fisso e contiguo, prevede n.20 posteggi così come previsto nella "Planimetria 1" allegata al presente regolamento ed è così determinata:

a. Area antistante Campetto Plurimo

b. Sede stradale ricompresa tra Incrocio Via Plebiscito – discesa Campetto Plurimo

## ART. 7

### AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), ai quali è stata già rilasciata per conversione, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche.
2. Nel mercato, appositi spazi, saranno riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 18/1995, ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, con una percentuale non inferiore al 10%.

## ART. 8

### PERIODICITA' ED ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Il mercato locale si effettua con periodicità settimanale mediante l'occupazione dell'area pubblica data in concessione ad ogni singolo Operatore, che lo costituisce in un insieme di "posteggi", contigui e adiacenti tra di loro, nel giorno di Lunedì, ad esclusione dei festivi.
2. Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli Operatori o dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso mediante ordinanza.
3. L'orario di svolgimento di mercato è consentito per sei ore consecutive ed è fissato nel modo seguente: dalle ore 08,00 alle ore 14,00.
4. E' data facoltà all'Operatore di allestire l'attrezzatura ed il banco di vendita per l'esercizio della propria attività un'ora prima dell'orario d'inizio di mercato, mentre è obbligatorio lo sgombero dell'area pubblica occupata entro e non oltre un'ora dopo l'orario di fine mercato stabilito dal comma 3 del presente articolo.

## ART. 9

### DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dalle unità mobili attrezzate come punti vendita e, ove logisticamente possibile, dalle unità mobili non attrezzate.
2. La misura massima dei posteggi è così stabilita:
  - Produttori Diretti m. 4,00 X m. 3,00
  - Alimentari m. 8,00 X m. 3,00
  - Non Alimentari m. 8,00 X m. 3,00
3. Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Sindaco in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e dell'autoveicolo posseduto, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art. 6 del presente Regolamento.
4. Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale di colore giallo e numerazione progressiva.

## ART. 10

### ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per ogni rilascio di autorizzazione comunica all'Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.
2. Il personale di turno della Polizia Municipale provvederà alla riscossione giornaliera della TOSAP per l'occupazione del posteggio;
3. L'assegnazione di posteggio può essere concessa ai soli Operatori di mercato di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
4. La durata della concessione del posteggio è fissata in anni cinque a decorrere dalla data di rilascio

ed è valida soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. Il rinnovo, per la stessa durata, della concessione deve essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza, autocertificando il perdurare dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

5. I posteggi verranno concessi, con carattere di priorità, a coloro che possono dimostrare un più alto numero di presenze o che risultano assegnatari di autorizzazione da più tempo.

6. I posteggi in atto non assegnati o che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza, possono:

a) essere concessi dal Sindaco agli operatori aventi diritto, ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 5, della L.R. n° 18/95;

b) essere concessi dal Sindaco agli operatori che hanno presentato istanza di ampliamento del posteggio attiguo di cui sono assegnatari;

c) essere soppressi dal Sindaco per motivi logistici, di viabilità o di forza maggiore appositamente motivati.

7. Nel mercato settimanale locale, il numero di posteggi assegnati nel totale sarà di n° 20, di cui n° 13 per il settore non alimentare e n° 07 per il settore alimentare, di cui il 10% riservato ai produttori agricoli diretti, come da planimetria allegata.

#### ART. 11

##### ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Ogni Lunedì i posteggi non occupati entro le ore 09,00 (nove) dai titolari aventi diritto, sono assegnati, limitatamente alle medesime rispettive giornate, ai titolari di Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. n° 18/95, che hanno presentato regolare istanza entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare.

2. Le istanze presentate dagli operatori oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, successivamente allo scorrimento della graduatoria vigente.

3. L'assegnazione temporanea comporta il pagamento immediato della TOSAP.

#### ART. 12

##### MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO, ASSENZE

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, entro le ore nove, perde il diritto all'esercizio dell'attività di mercato, per quel solo giorno e senza rimborso della tassa, se pagata precedentemente. Il concessionario titolare del posteggio, che arriva dopo le ore nove, potrà occupare altro posto, designato dagli operatori di P.M., nel caso in cui si ha disponibilità.

2. In caso di assenza prolungata per malattia o per altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione del posteggio deve comunicare, in breve tempo, al Sindaco richiesta motivata e documentata di conservazione del posteggio.

3. Il concessionario che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare ( n° 12 mercati ) decade dalla concessione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori assegnatari appartenenti al settore "Imprenditori Agricoli", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

5. Al personale della Polizia Municipale è assegnato il compito di accertare le assenze degli operatori commerciali titolari di posteggio al mercato settimanale e di trasmetterle all'Ufficio SUAP per la trascrizione nel registro delle assegnazioni dei posteggi.

6. Nel caso di posti rimasti vacanti la mattina stessa, dei giorni di mercato, la P.M. effettua, tramite sorteggio, l'assegnazione temporanea dei medesimi e provvede all'incasso della TOSAP.

7. Il sorteggio è riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, c. 2, lett. c) della L.R. n. 18/95, che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato e che, se residenti in altro Comune, siano in possesso anche del N.O. di cui all'art. 2, c. 8, della suddetta legge.

Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale addetto, entro l'ora di inizio della vendita e all'atto della eventuale attribuzione di posteggio devono esibire l'autorizzazione in originale e un valido documento di riconoscimento.

### **ART. 13 LIBRETTO DI POSTEGGI**

1. E' istituito un Registro del mercato, depositato presso l'Ufficio SUAP del Comune di Longi, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio.
2. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2. Lett. b) della L.R. n. 18/95, il settore merceologico, le dimensioni del posteggio e la T.O.S.A.P. dovuta, nonché le assenze per l'anno solare.
3. Il Comune rilascia a tutti i concessionari un'apposita autorizzazione, nella quale sono riportati gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa, il settore merceologico, il numero del posteggio e i metri concessi. Ogni concessionario di posteggio ha l'obbligo di tenere esposto il predetto documento durante l'attività di mercato.

### **ART. 14 DELEGA**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, su delega scritta del titolare, da comunicare all'Ufficio SUAP;
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

### **ART. 15 AMPLIFICAZIONE DEI SUONI**

1. Nell'area del mercato, durante l'orario di vendita, è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, schiamazzi e urla da banditore.
2. Ai titolari, venditori di dischi, compact-disk, musicassette, etc., è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

### **ART. 16 TENDE, TETTOIE, CARTELLI**

1. E' consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi di riparo non devono eccedere le dimensioni del posteggio
2. Per i chioschi sono consentite, in deroga alle dimensioni del posteggio concesso, la presenza di:
  - Pensiline fisse con sporgenza in pianta non superiore a cm. 60 e con una altezza minima da terra di cm. 210, purché non siano di intralcio al passaggio pedonale o veicolare;
  - Tende e/o pannelli parasole, da richiudere al termine della vendita, con sporgenza in pianta non superiore a cm. 120 e con una altezza minima da terra di cm. 210, purché non siano di intralcio al passaggio pedonale o veicolare.Nei chioschi, sotto le protezioni realizzate in deroga, non è consentita la vendita ed esposizione della merce, che deve essere effettuata solo all'interno delle dimensioni del posteggio concesso.

**ART. 17**  
**DIVIETI**

1. Nell'ambito dei mercati è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.
2. E' vietato l'ingresso nei mercati alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.
3. I concessionari dei posteggi non potranno:
  - Modificare l'area pubblica concessa;
  - Occupare superficie maggiore di quella assegnata;
  - Invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
  - Svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
  - Tenere le tende solari eventualmente utilizzate ad altezza inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;
  - Turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
  - Tenere materiali infiammabili;
  - Accendere e provocare fuochi.

**ART. 18**  
**VIGILANZA**

1. Al Comando di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. Al suddetto Comando spetta:
  - a) la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
  - b) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
  - c) l'accertamento del mancato utilizzo del posteggio assegnato a ciascun operatore;
  - d) la vigilanza igienico-sanitaria di cui al successivo art. 35 del presente regolamento.

**ART. 19**  
**GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO**

1. Il mercato locale è gestito direttamente dal Comune;
2. La competenza, l'ordine, la disciplina e il controllo nel mercato locale sono assicurati dagli Operatori di Polizia Municipale che svolgono il servizio di Ordine Pubblico, Polizia Amministrativa ed Annona.

**ART. 20**  
**SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEI MERCATI**

1. Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:
  - Rifare strade, piazze, condutture idriche e fognarie;
  - Evitare crolli e smottamenti;
  - Assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
  - Assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.
2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima.



**ART. 21**  
**CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

1. Nell'area del mercato è vietata la circolazione di veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di soccorso o emergenza, ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

**CAPO IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - TIPOLOGIA "C"**

**ART. 22**  
**VENDITA A DOMICILIO DEI CONSUMATORI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della L.R. n° 18/95 l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche purché in forma itinerante abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della Legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

**ART. 23**  
**RILASCIO NULLA OSTA**

1. L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia "C" è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove risiede l'istante.

2. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, tipologia C, nel territorio del comune, per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione (comma 16 Circolare Assessorato Sviluppo Economico n. 4 del 6 ottobre 2010). Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione della sopradetta autorizzazione, essa è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della Legge n° 241/90 e dell'art. 22 della L.R. n° 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

3. L'operatore che intende ottenere nulla osta dovrà formulare apposita istanza almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità di cinque anni e dovrà contenere inoltre le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché eventuali divieti di cui al comma 3, dell'art. 8 della L.R. n° 18/95.

**ART. 24**  
**TEMPO DI SOSTA CONSENTITO**

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della stessa legge che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, non potranno sostare nello stesso punto per le vie cittadine consentite e sulle aree destinate all'esercizio del commercio ambulante, per più di un'ora dall'ultimo cliente. Gli stessi dovranno spostarsi di almeno 200 metri dall'ultima sosta. Non è possibile effettuare tale tipo di vendita a distanza inferiore a 150 (centocinquanta) metri dagli esercizi commerciali che trattano lo stesso settore merceologico, 10 (dieci) metri dagli incroci stradali.

2. La sosta dei veicoli deve essere compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, non deve costituire ostacolo alla libera circolazione delle persone, degli animali e dei mezzi motorizzati, e la vendita deve essere esercitata in maniera da non disturbare l'ordine pubblico e la quiete dei cittadini.

3. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

## ART. 25 LIMITAZIONE E DIVIETI

I divieti e le limitazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono stabilite dal presente regolamento, da ordinanza sindacale e da eventuali sue modifiche ed integrazioni.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di cui alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza Umberto I°;
- Piazza Gen. Moriondo;
- Corso Umberto I°;

E' vietato su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con l'uso di altoparlanti o apparecchi di amplificazione tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato nel giorno di mercato (Lunedì)

È fatto divieto, nell'arco della stessa giornata, tornare sul medesimo punto ed effettuare la vendita a meno di 200 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

2. E' inoltre vietato esercitare il commercio in forma itinerante:

- Facendo uso di bancarelle o di attrezzature collocate sul suolo pubblico, esponendo la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa;
- Nelle aree immediatamente adiacenti a quelle dove si svolge un mercato o una fiera.
- Le soste degli operatori itineranti in aree private di cui il Comune non abbia la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono quindi essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché la conformità edilizia qualora necessaria ai sensi della normativa vigente.

3. Le predette disposizioni, relative all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, sono applicabili anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.


4. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20, comma 2, della L.R. n° 18/95.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

## ART. 26 ORARIO DI VENDITA

1. L'orario dell'esercizio di vendita in forma itinerante deve avvenire nell'orario che va dalle ore 08:00 alle 14:00 di tutti i giorni feriali, escluso il giorno del mercato settimanale.

2. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2 e dell'art. 10 della L.R. n° 18/95, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, può stabilire un diverso orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'art. 36, comma 3, della L. n° 142/90 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. n° 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla L.R. n° 28/99 rispetto al quale potrà anche essere differenziato.





## CAPO V - PROCEDURE E NORME COMUNI ALLE TIPOLOGIE "A" E "B"

### ART. 27

#### PROCEDURA E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, al Sindaco. La stessa domanda può essere presentata bervi manu o spedita a mezzo raccomandata o tramite PEC, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (art. 3, comma 11, della L. n. 127/97, recepita con L.R. 07.09.1998, n. 23).
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
  - Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
  - Il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
  - Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
  - Il possesso dell'iscrizione al R.E.C. indicando la Camera di Commercio I.A.A. presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta;
  - Eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.
3. L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite.
4. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata o della ricevuta di consegna della PEC con la quale viene inviata la domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
5. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. n. 18/95 non può essere negata quando il posteggio per il quale è stata presentata la domanda sia disponibile.

### ART. 28

#### RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo pluriennale. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 30 gg. e non superiore a 90 gg.. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 29 gg.

**Le aree destinate alle autorizzazioni stagionali sono:**

- Piazza Belvedere Serro
- Area Campetto Plurimo
- Area Campo Sportivo "T. Zingales"
- Ville comunali
- Località Filipelli
- Località Stazzone
- Località Crocetta
- Località Bonaiunta
- Località Pado
- Località Portella Gazzana
- Area Case Mangalaviti

**Le aree destinate alle autorizzazioni temporanee, con strutture rimovibili giornalmente, sono:**

- Piazza Generale Moriondo
- Piazza Belvedere Serro
- Centro storico
- Corso Umberto I°
- Piazza Umberto I°
- Via Vittorio Veneto
- Via Francesco Cottone
- Area Campetto Plurimo
- Area Campo Sportivo "T. Zingales"
- Ville comunali
- Località Filipelli
- Località Stazzone
- Località Crocetta
- Località Bonaiunta
- Località Pado
- Località Portella Gazzana
- Area Case Mangalaviti

**2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:**

- In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuare mercati straordinari.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico.

**ART. 29**

**SILENZIO-ASSENSO**

1. Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di 90 (novanta) giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/95.
2. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, si intendono accolte le richieste di tipologia C e quelle relative alla tipologia A e B, a condizione che sia disponibile il posteggio richiesto nella domanda secondo quanto disposto dalla L.R. n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 30**

**SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO**

1. Nel caso di vendita dell'azienda la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'art. 16 della L.R. n° 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il subentrante nell'azienda deve comunicare al Sindaco, nel più breve tempo possibile, l'inizio



dell'attività nel posteggio assegnato al precedente titolare e potrà esercitare l'attività nella stessa area pubblica, se:

- a) regolarmente iscritto al R.E.C.;
- b) autorizzato per le stesse tabelle merceologiche del cedente;
- c) in possesso dell'atto di vendita dell'azienda concessionaria del posteggio.

4. Dopo la vendita dell'azienda e la cessione del posteggio, nella possibilità di riprendere l'Autorizzazione Amministrativa non si potrà richiedere contestualmente un nuovo posteggio a condizione che:

- Il richiedente non dimostri di avere ceduto la precedente autorizzazione per inderogabili motivi personali o di famiglia;
- Tra la vendita della prima autorizzazione e la richiesta della nuova dovranno decorrere almeno due anni per l'assegnazione di un nuovo posteggio, compatibilmente con le condizioni amministrative e logistiche del sito.

#### **ART. 31**

##### **SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO**

1. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta ed alla necessità dell'Operatore.

2. Il cambio di attività settoriale, in linea di principio, non costituisce motivo di decadenza della concessione, che verrà conservata in attesa della liberazione di analogo posteggio nel nuovo settore di appartenenza.

#### **ART. 32**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DI POSTEGGIO**

1. Al concessionario del posteggio è fatto assoluto divieto di cedere o concedere ad altri, in tutto o in parte, l'area pubblica che gli è stata assegnata, pena la decadenza o la revoca della concessione, salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento.

#### **ART. 33**

##### **CARATTERISTICHE DEI NEGOZI MOBILI**

1. Per negozio mobile è da intendersi un veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.

2. Esso deve possedere i seguenti requisiti:

- Struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno m. 1,30 dalla quota esterna;
- Parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte;
- Impianto idraulico di attingimento alimentato da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari posti in vendita;
- Impianto idraulico di scarico che riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per l'acqua potabile, corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
- Impianto elettrico alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Il generatore di corrente è

obbligatorio e deve essere azionato durante gli spostamenti per mantenere la catena del freddo. Tale sistema deve essere opportunamente insonorizzato e deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari;

- I banchi espositori devono essere dotati di impianti di refrigerazione e appositi divisori per attuare una netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili secondo le norme vigenti;
- Lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere;
- Contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno dei negozi mobili, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

#### ART. 34

##### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. La vendita di carni fresche è consentita a condizione che siano disponibili strutture frigorifere di capacità adeguata alle esigenze commerciali delle singole unità mobili e idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo durante tutte le fasi della vendita.
2. Il sezionamento e l'elaborazione di preparazioni di carni fresche non può essere effettuato nelle unità mobili così come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.
3. Tutte le fasi della vendita di carne devono svolgersi nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, ed in particolare:
  - Le carni in esposizione non possono mai abbandonare la catena del freddo;
  - La preparazione di carne macinata deve avvenire al momento, su richiesta dell'acquirente;
  - Il taglio delle carni, in quanto presuppone l'uso di attrezzature e manipolazioni che avvengono fuori dalla catena del freddo e non adeguatamente protette dai possibili contaminanti ambientali, costituisce un "punto critico", nonché motivo di grande attenzione da parte del personale di vigilanza sanitaria; si raccomanda, quindi di limitare al massimo tali operazioni, utilizzando prodotti carnei preconfezionati o che non necessitino di ulteriore manipolazione per la vendita.
4. Le attività di vendita di carne fresca dovranno esporre in maniera ben visibile un cartello su cui dovrà essere riportata la provenienza della carne, la data di nascita dell'animale, il sesso, il macello, luogo e data di macellazione.
5. Per la vendita dei prodotti della pesca valgono le medesime prescrizioni particolari previste per la carne. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, alla decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nei negozi mobili, purché al momento e su richiesta dell'acquirente e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti speciali.
6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

#### ART. 35

##### NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione da contaminazioni esterne e che siano conservati in maniera adeguata, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Ordinanza del Ministero della salute del 03.04.2002.
2. Gli operatori che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono dotarsi di giacca o sopravveste di colore preferibilmente chiaro; essi devono procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D. Lgs. del 26.05.1997, n. 155.



3. Tutti i concessionari di posteggio, hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori, nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata. Alla fine delle operazioni di vendita, gli appositi contenitori, dovranno essere lasciati chiusi sul posto per la successiva raccolta a cura del Servizio Ecologico del Comune.

4. Agli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, è prescritto di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibili, al fine di agevolarne le operazioni di raccolta.

5. Il controllo igienico-sanitario è svolto dal personale dell'Azienda U.S.L. competente per territorio con l'ausilio del personale di Polizia Municipale che curerà in particolare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla richiamata Ordinanza Ministeriale del 03.04.2002.

6. I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari devono rispondere ai requisiti igienico-sanitario di cui al Reg. C. E. 852/04. L'attività di vigilanza e il controllo di requisiti di cui le citate norme è effettuata dal personale dell'ASP territorialmente competente e dal personale del Comando di P.L. e dagli altri Organi di Polizia.

#### **ART. 36** **SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO** **E DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

In caso di violazioni di particolari gravità il Responsabile dell'Ufficio Sportello Unico per la Attività Produttive (SUAP) può disporre la sospensione dell'attività di vendita su aree pubbliche per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) giorni.

Si considerano "*particolari gravità*":

- a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e dell'area di mercato;
- b) L'ingombro con qualsiasi oggetto dei luoghi di passaggio, o l'occupazione di spazi non regolarmente concessi, fatte salve le evidenti necessità connesse al montaggio/smontaggio, per il tempo strettamente necessario e purché non venga arrecato pregiudizio all'ordinario svolgimento delle attività di mercato;
- c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo;
- d) L'inosservanza delle disposizioni verbali date dal personale della Polizia Municipale o i comportamenti scorretti del titolare dell'autorizzazione o dei suoi collaboratori che possono turbare l'ordine e la disciplina del mercato;
- e) Il mancato pagamento della tassa di occupazione e/o di posteggio dell'area pubblica assegnata;
- f) La cessione, anche parziale, dell'area pubblica assegnata ad altri.

#### **ART. 37** **DECADENZA, REVOCA DEL POSTEGGIO E** **DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Costituiscono condizioni di decadenza della concessione del posteggio nonché revoca dell'autorizzazione amministrativa, i seguenti casi:

- a) Non iniziare l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) Non utilizzare, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare (ovvero n° 12 mercati), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza;
- c) Non assumere l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti;
- d) Per turbativa del regolare svolgimento dell'attività di mercato;

- e) Quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- f) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi, entro un anno non presentino la comunicazione per la reintestazione del titolo;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Sportello Unico che ne cura la comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
3. I concessionari che incorrono nella decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.
4. L'autorizzazione è revocata:
- a) nel caso di decadenza dal posteggio;
- b) nel caso di cancellazione dal Registro degli Esercenti il Commercio.

### ART. 38 CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi, tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.
2. Il posteggio è conservato per:
- Gravidanza e puerperio;
  - Malattie ed infortuni;
  - Ferie non superiori ad un mese per anno solare;
  - Cariche elettive e sindacali.
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione può essere riassegnato per la durata del periodo di non utilizzazione.

### ART. 39 SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Sindaco può revocare, sentita la Commissione di cui all'art. 42 del presente Regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili perché non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione, oppure, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisca modifica del dimensionamento complessivo del mercato.
3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
4. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e, non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio, dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

**ART. 40**  
**PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 38 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

**ART. 41**  
**COMMISSIONE COMUNALE**

1. E' costituita presso il Comune di Longi una Commissione per il commercio sulle aree pubbliche ed i mercati, nominata dal Sindaco, dura in carica 4 (quattro) anni, ed è così composta:

- a) dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato;
- c) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale territorialmente competenti;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) da un esperto dei problemi della distribuzione .

2. Il funzionamento della Commissione per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime i pareri previsti dalle normative vigenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.

3. Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso. La Commissione ha funzioni consultive ed è sentita:

- Per lo spostamento di luogo e data di svolgimento di mercati o fiere locali;
  - In caso di revoca della concessione del posteggio per motivo di pubblico interesse (L.R. n. 18/95);
  - Per le deroghe agli orari dell'attività di vendita degli esercenti (art. 10, comma 4, L.R. n.18/95);
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo (attività produttive);
5. Delle sedute della Commissione è redatto verbale a cura del segretario della stessa Commissione;
6. La commissione dura in carica 4 (quattro) anni, con tacito rinnovo annuale.
7. In caso di mancata costituzione della Commissione, dovuta ad inerzia di designazione entro i 15 gg. dei Rappresentanti delle Organizzazioni di cui alle superiori lett. d) ed e), l'iter procedurale seguirà regolarmente il suo corso.

**CAPO VI – FIERE-MERCATO E SAGRE**

**ART. 42**  
**FIERE- MERCATO E SAGRE**

1. Per Fiera-Mercato o Sagra si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre in occasione di festività locali o circostanze analoghe;

3. L'ampiezza delle aree da destinare a fiere-mercato o sagre è stabilita dal Sindaco, inoltre, può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

4. L'istanza di autorizzazione per partecipare alle suddette fiere corredata da autocertificazione deve essere presentata all'Ente entro 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
5. La concessione del posteggio nelle aree a ciò destinate, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e per i posteggi in essa indicati. Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. A parità di condizione si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine di cui al precedente comma. Alla fiera possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio nella giornata e nell'ora fissata dall'autorizzazione, sarà considerato assente per cui si procederà, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

## CAPO VII – SANZIONI E NORME FINALI

### ART. 43 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n° 267/00 (T.U.EE.LL.) e ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, tra cui l'art. 20 della L.R. n. 18/95, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 480,00 secondo le sotto riportate modalità:

| Violazione accertata  | Sanzione minima | Sanzione massima |
|---|-----------------|------------------|
| Autorizzazione e nulla osta non in originale  | € 160,00        | € 480,00         |
| Omessa esposizione dell'autorizzazione, del nulla osta e di ogni altro identificativo rilasciato dal Comune   | € 160,00        | € 480,00         |
| Vendita nei mercati di merceologie non compatibili con la "fila" degli alimentari   | € 150,00        | € 450,00         |
| Inosservanza alla prescrizione del disciplinare del mercato   | € 160,00        | € 480,00         |
| Inosservanza alle modalità di svolgimento dell'attività di commerciosu aree pubbliche nei mercati (posizionamento o allestimento delle attrezzature prima degli orari consentiti)       | € 160,00        | € 480,00         |
| Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati.   | € 160,00        | € 480,00         |
| Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area del mercato negli orari non consentiti (fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati) | € 160,00        | € 480,00         |
| Collocazione delle merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori confinanti (con stendini o grucce portabiti)  | € 50,00         | € 300,00         |
| Omessa esposizione del cartello circa la vendita di merce usata   | € 50,00         | € 300,00         |





|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce.   | € 25,00  | € 250,00 |
| Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa  | € 80,00  | € 240,00 |
| Banchi, strutture di vendita o merci collocate in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti  | € 100,00 | € 300,00 |
| Occupazione di passi carrabili ed ostruzione degli ingressi delle abitazioni e dei negozi   | € 150,00 | € 450,00 |
| Accorpamento dei posteggi senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti   | € 50,00  | € 150,00 |
| Operatore su posteggio extramercato che appende la mercanzia sugli ombrelloni e/o tende solari e simili.  | € 160,00 | € 480,00 |
| Operatore su posteggio che non si attiene ai criteri di decoro ed alle prescrizioni ed alle modalità di vendita previste per le diverse installazioni di strutture di cui al regolamento. | € 160,00 | € 460,00 |
| L'inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico.   | € 160,00 | € 480,00 |
| L'inosservanza di uno dei divieti di cui al commercio in forma itinerante, fatta salva la previsione di più gravi sanzioni previste da disposizioni di legge o di ordinanze sindacali.    | € 160,00 | € 480,00 |

2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni possono essere conciliate entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale con il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al primo comma del presente articolo.

3. L'autore della trasgressione ha la facoltà, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, di presentare al Sindaco o all'Autorità competente, scritti difensivi.

4. Qualora nei termini previsti non sia stato presentato alcuno scritto difensivo e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria edittale e per le spese di procedimento.

#### **ART. 44 RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

#### **ART. 45 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni e normative vigenti in materia ed eventuali successive modifiche.

2. I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

**ART. 46**

**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

**ART. 47**

**VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione ai concessionari di posteggio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.


**ART. 48**

**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, composto da n. 48 articoli (distribuiti in 21 pagg.), entra in vigore ad avvenuta esecutività ed abroga norme regolamentari ed atti di attuazione incompatibili con lo stesso.



- PLANIMETRIA 1 -



**AREA AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA.

Longi 21.12.2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 23/12/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario \_\_\_\_\_.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Capitolo                                | Voce: " _____ "                    |
| I_/_/ Competenza<br>I_/_/ Residui _____ | Impegno n° _____ /2020 per € _____ |

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI**

**CONSIGLIO COMUNALE**

N. 29 DEL 30.12.2020

DALLE ORE 16,00

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano  
Micol CORRAO

*Micol Corrao*

Il Presidente  
Gaetano Aldo RUSSO

*Gaetano Aldo Russo*

Il Segretario Comunale  
Dott. Enrico SPALLINO

*Enrico Spallino*

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, a far data dal 05.01.2020.  
Longi, li 30.12.2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Enrico SPALLINO

*Enrico Spallino*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Enrico SPALLINO

\_\_\_\_\_